



Mefop

RITA e prestazioni pensionistiche



PreviAmbiente

Prestazioni

- **Diritti ante pensionamento**
 - Anticipazione
 - Riscatto
 - Trasferimento
 - Rita
- **Prestazioni al pensionamento**
 - In forma di rendita vitalizia
 - In forma di capitale



Scomposizione della prestazione in fase di tassazione

Prestazione

Rendimenti

Contributi NON dedotti

Contributi dedotti +
TFR fino al 2000

Contributi dedotti +
TFR 2001-2006

Contributi dedotti +
TFR dal 2007

Tassazione **M1**

Tassazione **M2**

Tassazione **M3**

Tassazione sulle prestazioni

- **M3** → Per contributi versati dal 2007 in poi tassazione sostitutiva:
 - Tassazione agevolata del **15%**, decrescente dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al 15mo, con un pavimento del **9%**
 - Tassazione al **23%**
 - Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa, per ulteriori esigenze e riscatti atipici (altri riscatti da perdita dei requisiti)
- **M1 + M2** → Per i contributi versati fino al 2000 e fino al 2006 tassazione meno agevolata. In generale:
 - Tassazione separata per riscatti, anticipazioni e prestazioni in capitale
 - Tassazione ordinaria per rendite



Mefop

Rita

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata



PreviAmbiente

Vicini al pensionamento...

- La normativa prevede limiti e nuove opportunità per gli iscritti vicini alla maturazione dei requisiti per il pensionamento

RITA

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

- Erogazione frazionata del montante accumulato

Modalità di erogazione della RITA

Erogazione diretta a parte del fondo del **capitale frazionato** nel periodo che va dalla richiesta della RITA alla maturazione dell'età prevista per la **pensione di vecchiaia**

Possibilità di richiesta **in tutto o in parte** (la parte residua della posizione segue le regole ordinarie)

Montante resta in accumulo nel **comparto più prudente** che non è necessariamente il garantito (salvo diversa scelta dell'iscritto); possibilità di switch.

Smobilizzo pro quota del montante dedicato alla RITA

I requisiti per chiedere la RITA

RITA

Accessibile da tutti i lavoratori

Anticipo rispetto all'età per pensione di vecchiaia

5 anni di partecipazione a previdenza complementare

Anticipo massimo di 5 anni

cessazione dell'attività lavorativa

requisito contributivo minimo di 20 anni

62 anni


Anticipo massimo di 10 anni

inoccupazione superiore a 24 mesi

57 anni

Pensione anticipata di base e RITA

Il periodo di anticipo per l'erogazione della RITA è espressamente considerato in riferimento all'età anagrafica per la pensione di vecchiaia



Deve dunque ritenersi che il soggetto che ha maturato il diritto alla pensione anticipata nel regime obbligatorio possa optare per la RITA (in alternativa alla prestazione ordinaria in capitale e rendita) da erogarsi fino al conseguimento dell'età per la pensione di vecchiaia

Trasferimento e revocabilità della RITA

- Possibilità di trasferimento ad altro fondo del montante in accumulo
- Possibilità di revoca libera (ad esempio per ripresa attività o per valutazioni di opportunità personali)

La posizione che eventualmente residua? Capitale o rendita?

Il nuovo art. 11 comma 4, ultimo periodo precisa:

«Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata»



Dunque alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia la soglia per valutare l'eventuale obbligo della rendita si calcola con riferimento alla sola parte residua

La tassazione della RITA

Tassazione sostitutiva 15/9% su tutto il capitale frazionato

- Tra i beneficiari sono **ricompresi i dipendenti pubblici** iscritti ai rispettivi fondi pensione di categoria
- Il percettore della rendita anticipata ha **facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva** → Tassazione ordinaria

Riscatto totale per inoccupazione e invalidità (art.14, comma 2 lett.c, d.lgs 252/2005)

Resta una facoltà **esercitabile distintamente**, senza preclusioni collegate alla prossimità del pensionamento




Il soggetto con inoccupazione superiore a 48 mesi (che matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia entro i successivi 10 anni) potrà chiedere in via alternativa il riscatto totale fiscalmente agevolato oppure la RITA

Riscatto per perdita requisiti e RITA: opzioni alternative?

Prestazione pensionistica vs
Riscatto per perdita requisiti

- In presenza del diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare il **riscatto per perdita requisiti deve intendersi precluso** (favor del legislatore per la prestazione - risposta a quesito Covip ottobre 2012)



RITA vs Riscatto per perdita
requisiti

- Deve ritenersi invece che il diritto alla RITA antecedente la maturazione del diritto alla pensione anticipata non precluda il **riscatto per perdita requisiti che resta un'opzione esercitabile in via alternativa** alla RITA (con l'aggravio fiscale che ne consegue)

Premorienza in corso di RITA

In caso di decesso dell'iscritto le rate di RITA non ancora percepite seguono la **disciplina del riscatto per premorienza** di cui all'art.14, comma 3, d.lgs 252/2005 e art. 10, comma 3-ter, d.lgs 124/93 per i dipendenti pubblici iscritti ai propri fondi

Quindi il capitale oggetto di riscatto da parte di eredi/beneficiari non entra nell'asse ereditario e non sconta l'imposta di successione

Esodo incentivato

Platea interessata alla RITA

- **Articolo 4, legge 92/2012 (Riforma Fornero del mercato del lavoro)**
 - Nei casi di eccedenza di personale, l'impresa con più di 15 dipendenti mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale può incentivare l'esodo dei dipendenti in esubero a cui mancano al massimo 4 anni al raggiungimento della pensione (di vecchiaia o anticipata), erogando una prestazione pari alla pensione cui avrebbero diritto se andassero in pensione in quel momento, con l'impegno del datore di versare all'INPS i contributi necessari al raggiungimento dei requisiti minimi.
 - Il trattamento viene corrisposto dall'INPS, in seguito a fideiussione bancaria stipulata dall'impresa.
 - Legge bilancio 2018, comma 160 dell'articolo unico, prevede la possibilità di elevare da 4 a 7 anni il periodo di anticipo - isopensione (per il triennio 2018-2020)
- **Il lavoratore in esodo che si trova nei 5 anni che mancano alla pensione di vecchiaia e ha 20 anni di contributi di primo pilastro può senza dubbio accedere alla RITA**

Quiz

Se volessi richiedere la RITA
dovrei rinunciare
definitivamente alla
possibilità di avere una
rendita pensionistica da
parte del fondo pensione?





Mefop

Prestazioni pensionistiche



PreviAmbiente

Prestazioni pensionistiche

- “Diritto a pensione” ... Principale oggetto delle aspettative dell’aderente
- Quando matura il diritto alla pensione complementare?
 - partecipazione a forme di previdenza complementare di almeno cinque anni
 - maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni di I pilastro

Tipologie di prestazione

- La prestazione è erogata:
 - in forma di **rendita** (assegno pensionistico periodico)
 - in forma di **capitale** (si riceve in tutto o in parte il capitale accumulato nel periodo di partecipazione)
- **Tassazione al 15/9% (ma solo su M3)**
- La scelta tra rendita o capitale non è del tutto libera ma è governata da regole precise: in rendita almeno il **50%** del montante

Si può ottenere in capitale il 100% del montante?

- Solo se rendita derivante dalla conversione del “montante finale” (effettivo, non teorico!) inferiore a 50% dell’assegno sociale

Posizione finale effettiva nel fondo	€ 70.000
--------------------------------------	----------
- Si considera la rendita vitalizia immediata sulla posizione effettiva

70% della posizione effettiva	€ 49.000
-------------------------------	----------
- Nel 2022 l’importo annuo dell’assegno sociale è di € 6.085,43

Rendita ipotizzabile da conversione di €49.000	€ 2.450
--	----------------

50% assegno sociale 2022	€ 3.043
--------------------------	---------

Si può erogare tutto in capitale

In caso contrario (obbligo di rendita) Capitale vs Rendita

**Posizione finale effettiva
nel fondo** € 150.000

Anticipazioni non reintegrate € 50.000

Posizione teorica € 200.000

Importo minimo da convertire in rendita (50% **Rendita: almeno il 50% del montante teorico**) € 100.000

La **posizione teorica**) = Montante effettivo finale + Anticipazioni non reintegrate

Importo massimo erogabile in capitale € 50.000
La prestazione in capitale non potrà superare l'eventuale posizione effettiva residua

Prestazione in capitale per i “vecchi iscritti”

- “Vecchi iscritti”
 - soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 a un fondo pensione preesistente (fondo pensione istituito entro il 15 novembre 1992)
 - Restano tali anche in caso di trasferimento a un fondo di nuova istituzione
- Sul montante maturato dal 1° gennaio 2007 il “vecchio iscritto”
 - Possibilità di richiedere il 100% in capitale secondo il valore attuale (con vecchia e meno favorevole tassazione)
 - Facoltà di optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11 (nuovo regime civile e fiscale)

Tipologie di rendita assicurativa

Rendita vitalizia immediata

- Pagata all'assicurato finché in vita

Rendita reversibile

- Pagata all'assicurato finché in vita e poi a un soggetto reversionario finché in vita

Rendita certa per 5 e 10 anni

- Pagata con certezza per 5-10 anni, poi vitalizia

Rendita controassicurata

- Pagata all'assicurato finché in vita, successivamente erogato il capitale residuo ai beneficiari designati

Rendita con copertura Ltc (long term care)

- Rendita che ha una maggiorazione in caso di perdita dell'autosufficienza

Quiz

Al momento del pensionamento posso **SEMPRE** ottenere almeno il 50% del montante in capitale, a prescindere da altre richieste fatte quando ero in fase di accumulo?

